



COMUNE DI CARMIGNANO

PROVINCIA DI PRATO

ORIGINALE

ORDINANZA N.	292
Data:	21/09/2026

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE dell'anno
DUEMILAVENTISEI dal Sindaco

Oggetto:

Divieto di vendita per asporto di alcolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro nel centro abitato del capoluogo e divieto di fumo anche con sigaretta elettronica nell'area delle tribune in occasione della Festa di San Michele 2026.

IL SINDACO

PRESTANTI EDOARDO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Sindaco

Considerato che nei giorni venerdì 25 settembre, sabato 26 settembre, domenica 27 settembre e martedì 29 settembre 2026 si terrà l'annuale edizione della Festa di San Michele con eventuali date di recupero causa maltempo nei giorni di lunedì 28 settembre, venerdì 2 ottobre, sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre;

Vista la circolare del Prefetto di Prato prot. Area I – 14529 del 20/06/2017, con cui si è trasmessa ai Sindaci della Provincia la circolare ministeriale n. U.0011464 del 19 giugno 2019 recante: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni a carattere tecnico in merito a misure di *safety* relative alla direttiva n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2019, con cui il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha posto in evidenza che in occasione delle pubbliche manifestazioni debbano essere accertate alcune imprescindibili misure di sicurezza, tra cui la *«valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità»*;

Considerato che, data la presenza di pubblico in occasione della Festa di San Michele e l'ipotetico conseguente consumo di bevande, l'abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro, possa costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone;

Ravvisata la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e garantire il tranquillo svolgimento della manifestazione;

Ritenuto pertanto opportuno adottare le misure finalizzate a prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio dai possibili rischi e possibili danni derivanti dall'abbandono in aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie e bicchieri di vetro;

Visti:

- gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000, così come modificato dal D.L. 20/02/2017 n. 14, convertito dalla Legge 18/04/2017 n. 48;
- il vigente "Regolamento di polizia urbana integrato per le attività commerciali";
- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni;

Viste inoltre le indicazioni pervenute Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo recanti la necessità di divieto di fumo anche con sigaretta elettronica nell'area delle tribune;

ORDINA

che, per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, all'interno del centro abitato del capoluogo, nei giorni

venerdì 25 settembre dalle ore 18,00 e fino al termine dell'evento;

sabato 26 settembre dalle 18,00 e fino al termine dell'evento;

domenica 27 settembre dalle ore 10,00 e fino al termine dell'evento;

martedì 29 settembre 2026 dalle ore 15,00 e fino al termine dell'evento;

e, in caso di recupero dell'evento a causa del maltempo, anche nelle seguenti ulteriori date:

lunedì 28 settembre dalle ore 18,00 e fino al termine dell'evento;

venerdì 2 ottobre dalle ore 18,00 e fino al termine dell'evento;
sabato 3 ottobre dalle ore 18,00 e fino al termine dell'evento;
domenica 4 ottobre dalle ore 10,00 e fino al termine dell'evento;

siano rispettate le seguenti prescrizioni

- 1) a qualunque attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, a qualunque attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, è FATTO DIVIETO ASSOLUTO di vendere per asporto alcolici ed altre bevande in bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro;
- 2) le bevande potranno essere somministrate o vendute in bicchieri o contenitori, preventivamente aperti, preferibilmente di materiale compostabile o di carta e, in via residuale, in bicchieri e contenitori, preventivamente aperti, di bioplastica o di plastica;
- 3) i gestori delle attività sono tenuti a predisporre idonei contenitori per la raccolta differenziata di bottiglie e bicchieri di materiale compostabile, carta, bioplastica o di plastica;
- 4) a chiunque è FATTO DIVIETO ASSOLUTO di usare e/o abbandonare nelle aree pubbliche o di uso pubblico, bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro;
- 5) a chiunque è FATTO DIVIETO ASSOLUTO di fumo anche con sigaretta elettronica nell'area delle tribune;

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.

Il Sindaco
Edoardo Prestanti